



COMUNE
DI CERVIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART.45 D.LEG.VO 36 DEL 31/03/2023**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 16/01/2024

INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 - Gruppo di lavoro

Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 7- Centrali di committenza

Art. 8 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 9 - Graduazione della misura incentivante

Art. 10 - Disciplina delle varianti

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 12 - Graduazione della misura incentivante

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 14 - Principi in materia di valutazione

Art. 15 - Attività del personale dirigenziale

Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 18 - Informazione e confronto

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

CAPO I

Principi generali

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77 - **di seguito "Codice"**, e si applica nel caso di affidamento di **lavori pubblici, di servizi e di forniture**.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione, nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice e a ridurre il ricorso a professionisti esterni.

In base all'art. 45 comma 1 ultimo periodo del Codice, nel caso di abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 si farà direttamente riferimento al nuovo allegato.

Art. 2 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art.3 c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il **direttore dell'esecuzione**.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'**80%**;

b) alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del **20%**, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 3 Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del procedimento - RUP;
- incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;

- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- collaborazione ai suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituirà.

Art. 4 Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente competente, su proposta del RUP, il "gruppo di lavoro" tecnico amministrativo destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

Gli incarichi andranno affidati nel rispetto della disciplina, a dipendenti in possesso dei necessari requisiti e abilitazioni professionali.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura, mediante apposita modulistica (allegato A.1).

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/ competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. (ad es. per trasferimento, cessazione del dipendente e necessaria conseguente sostituzione in fase di realizzazione del lavoro – servizio - fornitura) Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre

amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli

5

strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7. Il servizio Personale – Paghe fornisce, entro il mese di febbraio e su specifica richiesta dei dipendenti interessati all'incentivazione (o in modo cumulativo dalle segreterie di settore, con indicazione dei dipendenti interessati) l'elenco riportante il trattamento economico complessivo annuo lordo, al fine di rispettare il limite indicato al comma 1.

Art. 6 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- c) i lavori in amministrazione diretta.

Art. 7 Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 8 Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente, non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 45 comma 4 ultimo periodo del D.leg.vo 36/2023;

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, su indicazione della Direzione Operativa, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

5

CAPO II Incentivo per lavori

Art. 9 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo a base di gara		% incentivo
Da	A	
0,00	500.000,00	2,00%
500.001,00	1.000.000,00	1,80%
1.000.001,00	2.000.000,00	1,60%
2.000.001,00	5.000.000,00	1,40%
Oltre 5.000.000,00		1,20%

Art. 10 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Fase	Tot fase	Attività tecnica	%
Programmazione	5%	Programmazione della spesa per investimenti	5
Progettazione	15%	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2
		Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2
		Redazione del progetto esecutivo	5
		Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
		Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4
Affidamento	10%	Predisposizione dei documenti di gara	10
Esecuzione	40%	Direzione dei lavori	20
		Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	10
		Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3
		Collaudo tecnico-amministrativo, Certificato di Regolare esecuzione, Collaudo statico	7
Responsabilità progetto	30%	Responsabile unico del progetto	15
		Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15
	100%	Totale	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III Incentivo per servizi e forniture

Art. 12 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Importo a base di gara		% incentivo
Da	A	
0,00	500.000,00	2,00%
500.001,00	1.000.000,00	1,80%
1.000.001,00	2.000.000,00	1,60%
2.000.001,00	5.000.000,00	1,40%
Oltre 5.000.000,00		1,20%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione

Note: L'ente può valutare di graduare la percentuale da destinare all'incentivazione in misura inversa all'importo a base dell'affidamento, in modo che ad importi più alti corrisponda una percentuale più bassa.

Art. 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Fase	Tot fase	Attività tecnica	%
Programmazione	5%	Programmazione della spesa	5
Progettazione	15%	Predisposizione dei documenti inerenti il servizio /fornitura	15
Affidamento	10%	Predisposizione dei documenti di gara	10
Esecuzione	40%	Direzione dell'esecuzione	20
		Collaborazione all'attività di direzione all'esecuzione	10
		Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5
		Verifica della conformità / certificazione di regolare esecuzione	5
Responsabilità progetto	30%	Responsabile unico del progetto	15
		Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa del servizio /fornitura	15
	100%	Totale	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV **Norme comuni**

Art. 14 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17.

3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente al servizio Personale - Paghe, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 15 Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

Art. 16 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure relative alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione si verificano ritardi o aumenti di costo imputabili al personale incaricato, l'incentivo sarà ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata, sia per appalti di lavori, che per appalti di servizi e forniture.

Le somme di incentivo non corrisposte a causa dell'incremento dei tempi di esecuzione o dei costi di realizzazione confluiscono nel fondo di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi previsti per ciascuna delle fasi riportate nella tabella di cui agli art. 11 per i lavori e 13 per servizi e forniture	Entro il 20%	10,00%
	Dal 21% al 40%	30,00%
	Oltre il 40%	50,00%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20,00%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40,00%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60,00%

Art. 17 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, previa verifica di eventuali ritardi nei tempi o aumenti di costi imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività matura, il diritto al riconoscimento alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione, progettazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto;
- per la fase di esecuzione e collaudo: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità o di regolare esecuzione (se trattasi di servizi o di forniture);
- per il ruolo di responsabile unico del progetto: il 50% della quota all'aggiudicazione dell'appalto, mediante apposito atto di liquidazione, il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture). contestualmente all'approvazione degli atti che attestano la chiusura dell'intervento (approvazione atti di contabilità finale, CRE, collaudo, verifica della conformità).

3. Ai fini della liquidazione il dirigente predispose una scheda (Allegato A.2) contenente i nominativi dei partecipanti al G.d.l. con indicazione :

- il tipo di attività assegnata;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare (al netto di eventuali riduzioni ai sensi dell'art. 16).

Art. 18 Informazione e confronto

1. Il Servizio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Allegato A.1

Nomina Gruppo di lavoro	
Oggetto	
CUP	
RUP	Atto nomina:

Fase	Attività	Nominativo	Data avvio	Data fine presunta

Da compilare prima dell'avvio dei lavori

Data _____

Il Dirigente

Liquidazione incentivo	
Oggetto	
CUP	
RUP	Atto nomina

Fase	Attività	Nominativo	Rispetto tempi	Costi realizzazione	Importo liquidare	da

Da compilare in sede di liquidazione della quota di incentivo (art. 17 regolamento)
In caso di ritardi o maggiori costi applicare le riduzioni i cui all'art. 16 regolamento

Data _____

Il Dirigente